|  |  |
| --- | --- |
| logo_marche_60anni | **Federazione Italiana Giuoco Calcio****Lega Nazionale Dilettanti****COMITATO REGIONALE MARCHE**Via Schiavoni, snc - 60131 ANCONACENTRALINO: 071 285601 - FAX: 071 28560403**sito internet**: www.figcmarche.it **e-mail**: crlnd.marche01@figc.it**pec**: marche@pec.figcmarche.it |

Stagione Sportiva 2023/2024

Comunicato Ufficiale N° 102 del 24/11/2023

SOMMARIO

[SOMMARIO 1](#_Toc151738211)

[COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 1](#_Toc151738212)

[COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 1](#_Toc151738213)

[COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 1](#_Toc151738214)

[DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 4](#_Toc151738215)

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

**AFFILIAZIONI**

La F.I.G.C. ha ratificato la seguente domanda:

**matr. 962.634 A.S.D. P.S. FOLGORE San Benedetto del Tronto (AP)**

**SVINCOLI EX ART. 117 BIS NOIF**

Secondo quanto previsto dall’art. 117 Bis delle NOIF per la risoluzione del rapporto contrattuale di lòavoro sportivo o di apprendistato con calciatori/calciatrici non professionisti/e, “Giovani Dilettanti”, “giovani di Serie” e dei calciatori/calciatrici di calcio a 5

Vista la documentazione deposititata a mezzo PEC al Comitato Regionale Marche, si dichiarano svincolati i seguenti calciatori:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Matricola** | **Calciatore** | **Nascita** | **Matricola** | **Società** |
| 4046167 | BELLONI ALESSANDRO | 15.01.1994 | 67.925 | A.S.D. PASSATEMPESE  |
| 5518280 | FERMANI NICHOLAS | 05.07.2001 | 937.750 | VIGOR CASTELFIDARDO-O ASD |
| 3705734 | LONGOBARDI ROSARIO | 24.04.1986 | 947.592 | A.S.D. INVICTUS GROTTAZZOLIN |
| 5252249 | MARCHI SAMUELE | 19.11.1996 | 918.900 | A.S.D. SASSOFERRATO GENGA |
| 5349253 | PETRARULO FRANCESCO | 26.04.1998 | 75.969 | U.S.D. SANGIORGESE M.RUBBIA |
| 3962806 | SALCICCIA SIMONE | 19.06.1989 | 700.542 | A.D.P. SANTA MARIA APPARENTE |

**CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 ALLIEVI E UNDER 15 GIOVANISSIMI**

Con riferimento a quanto pubblicato nel C.U. n. 42 del 20.09.2023, al termine della fase provinciale, risultano essersi qualificate per la fase regionale le sotto indicate società, suddivise per categoria.

Oltre alle suddette potranno partecipare con modalità “fuori classifica” anche le società professioniste che ne faranno richiesta.

Eventuali osservazioni in merito all’elenco di cui sotto devono pervenire per iscritto e a firma del Legale Rappresentante al Comitato Regionale Marche entro le **ore 19,00 di lunedì 27.11.2023.**

Si informa che tutte le Società ammesse dovranno confermare, mediante iscrizione on line, i cui termini saranno successivamente comunicati, nella propria area riservata del sito [www.lnd.it](http://www.lnd.it), la partecipazione al campionato indicando il **campo di gara (con dichiarazione di disponibilità rilasciata dall’ente proprietario), “desiderata”** per la compilazione dei calendari ed effettuare il versamento della tassa prevista ammontante a:

**ALLIEVI REGIONALI**:

**€. 280,00** per società prof.; **€. 210,00** per Società dilettanti; **€. 160,00** per Società di “Puro Settore”;

**GIOVANISSIMI REGIONALI:**

**€. 230,00** per società prof.; **€. 160,00** per Società dilettanti; **€. 110,00** per Società di “Puro Settore”;

Si evidenzia che le gare saranno programmate nelle giornate di sabato (pomeriggio) e domenica mattina (inizio gara non prima delle ore 10,00) e pomeriggio.

**Le Società, nella compilazione delle “desiderata”, a cui deve essere posta la massima attenzione, sono pregate di astenersi dal richiedere giornate di gara diverse da quelle sopra evidenziate.**

Si ricorda che i versamenti dovranno essere effettuati unicamente attraverso la seguente modalità:

**IBAN: IT81E0100502600000000008868**

**BNL ANCONA – CORSO STAMIRA**

**Beneficiario: Comitato Regionale Marche F.I.G.C. – L.N.D.**

**GRADUATORIE DI AMMISSIONE**

**UNDER 17 ALLIEVI REGIONALI**

**VINCENTI GIRONE**

1. K SPORT MONTECCHIO
2. ACCADEMIA GRANATA L.E.
3. UNIONE CALCIO PERGOLEE
4. F.C. VIGOR SENIGALLIA
5. FABRIANO CERRETO
6. PALOMBINA VECCHIA
7. CAMERANO CALCIO
8. PORTORECANATI A.S.D
9. CIVITANOVESE CALCIO
10. S.S. MACERATESE 1922
11. MONTEFANO CALCIO
12. MATELICA CALCIO 1921
13. BORGO ROSSELLI A.S.D.
14. ATL. CALCIO P.S. ELPIDIO
15. SAMBENEDETTESE SRL
16. CALCIO ATLETICO ASCOLI
17. CUPRENSE 1933
18. GABICCE GRADARA (2^ classificata girone 2)
19. JUNIORJESINA LIBERTAS (2^ classificata girone 7)
20. GIOVANE ANCONA CALCIO (2^ classificata girone 9)

**SECONDE CLASSIFICATE**

1. CASTEL DI LAMA quoziente 2,625
2. ACADEMY CIVITANOVESE quoziente 2,625
3. C.S.I. DELFINO FANO quoziente 2,50
4. FERMO SSD ARL quoziente 2,375
5. PONTEROSSO CALCIO quoziente 2,25
6. CENTOBUCHI 1972 MP quoziente 2,25
7. NUOVA ALTOFOGLIA quoziente 2,20.
8. SENIGALLIA CALCIO quoziente 2,20
9. REAL ELPIDIENSE CALCI quoziente 2,00 disciplina punti 7,90 su 10 gare
10. CINGOLANA S.FRANCES quoziente 2,00 disciplina punti 9,30 su 8 gare

**Non ammesse per mancata partecipazione alle attività previste**

FOOTBALL CLUB ACADEMY ASD (1^ classificata del girone 2)

JESI (1^ classificata del girone 7)

CASTELFIDARDO (1^ classificata del girone 9)

VIGOR CASTELFIDARDO (2^ classificata del girone 10

**Ammesse fuori classifica**

Società Professioniste che ne faranno richiesta

**UNDER 15 GIOVANISSIMI REGIONALI**

**VINCENTI GIRONE**

1. URBANIA CALCIO
2. K SPORT MONTECCHIO
3. VILLA S. MARTINO
4. GIOVANE SANTORSO
5. REAL METAURO 2018
6. FABRIANO CERRETO
7. MOIE VALLESINA A.S.D.
8. BIAGIO NAZZARO
9. F.C. VIGOR SENIGALLIA
10. NUOVA FOLGORE
11. OSIMANA
12. GIOVANE ANCONA CALCIO
13. ACADEMY CIVITANOVESE
14. CIVITANOVESE CALCIO
15. ROBUR
16. S.S. MACERATESE 1922
17. CALDAROLA GNC
18. FERMO SSD A R.L.
19. INVICTUS GROTTAZZOLINA
20. CAMPIGLIONE M.URANO
21. CASTEL DI LAMA
22. CALCIO ATLETICO ASCOLI
23. SAMBENEDETTESE SRL
24. CENTOBUCHI 1972 (2^ classificata girone 24)

**SECONDE CLASSIFICATE**

1. SENIGALLIA CALCIO quoziente 2,50
2. MONTEMILONE POLLENZA
3. CAMERINO CASTELRAIMONDO
4. ACADEMY MAROTTAMONDOLFO quoziente 2,375
5. TOLENTINO 1919 quoziente 2,30
6. U.S. FERMIGANESE quoziente 2,25 disciplina punti 0,80 su 8 gare
7. ACCADEMIA GRANATA L. quoziente 2,25 disciplina punti 0,80 su 8 gare

Sorteggio fra la U.S. Fermignanese e Accademia Granata LE per determinare l’ammissione al campionato regionale che si terrà, presso la sede del CR Marche di Ancona, via Schiavoni snc, **lunedì 27.11.2023 ore 16,00**

**Non ammesse per mancata partecipazione alle attività previste**

ATLETICO CENTOBUCHI (1^ classificata del girone 24)

FOOTBALL CLUB ACADEMY ASD (2^ classificata del girone 2)

VIGOR CASTELFIDARDO-O. (2^ classificata del girone 11)

ATLETICO CONERO (2^ classificata del girone 12)

CALCIO CORRIDONIA (2^ classificata del girone 14)

VEREGRENSE CALCIO (2^ classificata del girone 18)

SANGIORGESE M.RUBBIANESE (2^ classificata del girone 19)

**Ammesse fuori classifica**

Società Professioniste che ne faranno richiesta

DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL

COM. UFF. N.98 – RIUNIONE DEL 20 NOVEMBRE 2023

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale del Comitato Regionale Marche, nella riunione del giorno 20 novembre 2023 ha pronunciato le seguenti decisioni:

DECISIONE N. 13-2023/2024

La Corte sportiva d’appello territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da

Avv. Piero Paciaroni - Presidente

Dott. Giovanni Spanti - Vicepresidente

Avv. Francesco Scaloni – Componente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente Segretario f.f.

Dott.ssa Donatella Bordi – Componente

Dott. Cristian Urbinati – Rappresentante AIA

nella riunione del 20 novembre 2023,

a seguito del reclamo n. 13 promosso dalla SERRANA 1933 A.S.D. in data 10/11/2023 avverso la sanzione sportiva della squalifica per 4 (quattro) giornate al calciatore FILIPPO APOLLONI applicata dal Giudice sportivo territoriale della Delegazione Provinciale Ancona con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 37 del 08/11/2023.

- letto il reclamo;

- esaminati tutti gli atti e le norme in materia;

- relatore Giovanni Spanti;

- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,

ha pronunciato la seguente decisione.

 SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe ha comminato la sanzione sportiva della squalifica per 4 (quattro) giornate al calciatore FILIPPO APOLLONI in quanto “*Espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento, indirizza all’arbitro l’espressione irriguardosa. Ritarda poi l’uscita dal terreno di gioco per un infortunio strumentale per poi rivolgere allo stesso un applauso ironico. Per quanto altro riferito, il giocatore non è sanzionabile in quanto non constatato direttamente dall’arbitro “.*

Contro tale decisione ha proposto reclamo la SERRANA 1933 A.S.D., chiedendo una riduzione della sanzione in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

 Va preliminarmente ricordato che ai sensi dell’art. 61 CGS i rapporti degli ufficiali di gara “*fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. “.*

 In base a tale principio la lettura del rapporto consente di stabilire che il calciatore sanzionato ha messo in atto i comportamenti addebitatigli nel provvedimento e che la sanzione irrogata è corretta per cui il reclamo va respinto.

 P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo come sopra proposto dalla SERRANA 1933 A.S.D.

Dispone addebitarsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 20 novembre 2023.

Il Relatore Il Presidente

Giovanni Spanti Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 24 novembre 2023

Il Segretario f.f.

Lorenzo Casagrande Albano

DECISIONE N. 14-2023-2024

La Corte sportiva d’appello territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da

Avv. Piero Paciaroni - Presidente

Dott. Giovanni Spanti - Vicepresidente

Avv. Francesco Scaloni – Componente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente Segretario f.f.

Dott.ssa Donatella Bordi – Componente

Dott. Cristian Urbinati – Rappresentante AIA

nella riunione del 20 novembre 2023,

a seguito del reclamo n.14 promosso dalla AMATORI PORTO POTENZA in data 08/11/2023 avverso la sanzione sportiva della squalifica per 6 (sei) giornate al calciatore EMILIANO MERCANTI applicata dal Giudice sportivo territoriale della Delegazione Provinciale Ancona con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 36 del 03/11/2023,

- letto il reclamo;

- sentita la reclamante alla richiesta audizione,

- esaminati tutti gli atti e le norme in materia;

- relatore Francesco Scaloni,

- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,

ha pronunciato la seguente decisione.

 SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe ha comminato la sanzione sportiva della squalifica per 6 gare al calciatore MERCANTI EMILIANO in quanto “*Espulso per aver minacciato un giocatore avversario e protestato decisioni dell’arbitro, dopo la gara veniva visto dall’arbitro stesso colpire con un pugno un giocatore avversario nonché tentare di aggredire un altro. “*

Contro tale decisione ha proposto reclamo la ASD AMATORI PORTO POTENZA, chiedendo una riduzione della sanzione, ammettendo che il calciatore a fine gara aveva colpito con uno schiaffo un giocatore avversario, ma come reazione al fatto che lo stesso lo aveva afferrato per il collo.

Alla richiesta audizione la reclamante ha confermato quanto esposto nel reclamo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

 Va preliminarmente ricordato che ai sensi dell’art. 61 CGS i rapporti degli ufficiali di gara “*fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare “.*

 In base a tale principio la lettura del rapporto consente di stabilire che il calciatore sanzionato ha messo in atto i comportamenti addebitatigli, ma non risulta refertata la ipotizzata azione aggressiva dell’avversario e quindi non vi è prova che il MERCANTI abbia reagito ad una presa per il collo dell’avversario per cui non è possibile applicare alcuna attenuante.

 La Corte ritiene comunque che la sanzione irrogata vada ridotta a 4 giornate di squalifica, ritenendo tale sanzione più corretta in relazione ai fatti come descritti dal direttore di gara nel rapporto, dovendosi irrogare una giornata di squalifica per l’espulsione e 3 giornate per la condotta violenta ai sensi dell’art. 38 CGS, prima parte, non essendo risultata una “*particolare gravità“* della stessa.

 P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo e, per l’effetto, riduce la squalifica al calciatore EMILIANO MERCANTI a 4 (quattro) giornate.

Dispone restituirsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 20 novembre 2023.

Il Relatore Il Presidente

Francesco Scaloni Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 24 novembre 2023

Il Segretario f.f.

Lorenzo Casagrande Albano

DECISIONE N.15./2023-2024

La Corte sportiva d’appello territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da

Avv. Piero Paciaroni - Presidente

Dott. Giovanni Spanti - Vicepresidente

Avv. Francesco Scaloni – Componente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente Segretario f.f.

Dott.ssa Donatella Bordi – Componente

Dott. Cristian Urbinati – Rappresentante AIA

nella riunione del 20 novembre 2023,

a seguito del reclamo n.15 promosso dalla U.S.D. OSIMANA in data 09/11/2023 avverso la sanzione sportiva dell’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00) applicata dal Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 85 del 08/11/2023.

- letto il reclamo;

- esaminati tutti gli atti e le norme in materia;

- relatore Lorenzo Casagrande Albano;

- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,

ha pronunciato la seguente decisione.

 SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe ha comminato la sanzione sportiva della ammenda di € 500,00 (cinquecento/00) alla reclamante “*Per essere la propria tifoseria venuta alle vie di fatto con la tifoseria avversaria, contravvenendo alle vigenti norme antiviolenza, costringendo l’arbitro a sospendere l’incontro per 3 minuti. Per aver inoltre rivolto espressioni irriguardose e minacciose all’indirizzo del direttore di gara. Durante il secondo tempo poi, alcuni sostenitori lanciavano un accendino verso la panchina avversaria senza colpire. “.*

Contro tale decisione ha proposto reclamo la U.S.D. Osimana, chiedendo l’annullamento della sanzione o in via subordinata una riduzione della stessa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

 Va preliminarmente ricordato che ai sensi dell’art. 61 CGS i rapporti degli ufficiali di gara “*fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. “.*

 In base a tale principio la lettura del rapporto consente di stabilire che i comportamenti addebitati ai tifosi della reclamante nel provvedimento del Giudice Sportivo risultano essere stati commessi e la sanzione irrogata risulta corretta in relazione alla gravità dei fatti refertati dall’arbitro: pertanto il reclamo va respinto.

 P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo come sopra proposto dalla U.S.D. OSIMANA.

Dispone addebitarsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 20 novembre 2023.

Il Relatore Il Presidente

Lorenzo Casagrande Albano Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 24 novembre 2023

Il Segretario f.f.

Lorenzo Casagrande Albano

 DECISIONE N. 16-2023/2024

La Corte sportiva d’appello territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da

Avv. Piero Paciaroni - Presidente

Dott. Giovanni Spanti - Vicepresidente

Avv. Francesco Scaloni – Componente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente Segretario f.f.

Dott.ssa Donatella Bordi – Componente

Dott. Cristian Urbinati – Rappresentante AIA

nella riunione del 20 novembre 2023,

 a seguito del reclamo n.16 promosso dalla S.S.D. MONTEFANO CALCIO A R.L. in data 08/11/2023 avverso la sanzione sportiva della squalifica per 3 (tre) giornate al calciatore VITTORIO GUZZINI applicata dal Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul Com. Uff. n.85 del 03/11/2023.

- letto il reclamo;

- ascoltata la società alla richiesta audizione;

- esaminati tutti gli atti e le norme in materia;

- relatore Donatella Bordi;

- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,

ha pronunciato la seguente decisione.

 SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe ha comminato la sanzione sportiva della squalifica per 3 gare al calciatore GUZZINI VITTORIO in quanto “*Dopo un contrasto con un calciatore avversario, a gioco fermo si avvicinava a quest’ultimo, caduto a terra, per calciarlo all’altezza del busto causandogli dolore. “*

Contro tale decisione ha proposto reclamo la S.S.D Montefano Calcio A R.L., che ha richiesto una riduzione della sanzione, sostenendo che il GUZZINI avrebbe reagito dopo essere stato colpito con un calcio alla gamba dall’avversario caduto a terra e sostenendo che la dinamica dell’episodio sarebbe evidente visionando il video della partita.

Alla richiesta audizione la reclamante ha ribadito quanto esposto nel reclamo, chiedendone l’accoglimento.

MOTIVI DELLA DECISIONE

 Preliminarmente la CSAT non ammette la richiesta di visione del video della partita in quanto l’art. 61 comma 2 del CGS ammette tale mezzo di prova soltanto quando le immagini possano dimostrare che i documenti ufficiali indicano come ammonito, espulso o allontanato un soggetto diverso dall’autore della infrazione, ipotesi che non ricorre nel caso in esame.

 Inoltre la corte ricorda che ai sensi dell’art. 61 CGS i rapporti degli ufficiali di gara “*fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. “.*

 In base a tale principio la lettura del rapporto consente di stabilire che il comportamento addebitato al GUZZINI risulta descritto nel rapporto arbitrale, ma che nello stesso non viene in alcun modo indicato che nell’occasione il GUZZINI abbia reagito ad un calcio dell’avversario; pertanto non è possibile applicare alcuna attenuante al gesto messo in atto.

 Il reclamo va quindi respinto, essendo prevista dall’art. 38 CGS la sanzione minima di 3 giornate di squalifica in caso di condotta violenta che ricorre nel caso in esame.

 P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo come sopra proposto dalla S.S.D. MONTEFANO CALCIO A R.L.

Dispone addebitarsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 20 novembre 2023.

Il Relatore Il Presidente

Donatella Bordi Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 24 novembre 2023

Il Segretario f.f.

Lorenzo Casagrande Albano

**Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 04/12/2023.**

**Pubblicato in Ancona ed affisso all’albo del Comitato Regionale Marche il 24/11/2023.**

|  |  |
| --- | --- |
|  **Il Segretario****(Angelo Castellana)** | **Il Presidente****(Ivo Panichi)** |